



# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA', DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI



## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3 e 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in armonia con quanto indicato nel vigente Testo Unificato delle Entrate Tributarie di questo Ente, istituisce e regola l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Stabilisce le modalità per l'effettuazione della pubblicità e per il servizio sulle pubbliche affissioni oltre all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, integra la disciplina legislativa, secondo i criteri fissati dalla legge stessa, dettando le disposizioni necessarie per la sua applicazione.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme delle disposizioni legislative vigenti e quelle degli ulteriori atti regolamentari di questo comune.
4. I riferimenti al D.Lgs. 507/93, si intendono riferiti al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 comprese le sue successive integrazioni e modificazioni.

#### Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia e di quanto specificatamente indicato dagli articoli che seguono del presente regolamento.

## CAPO II

### DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

#### Art. 3 - Disciplina generale degli impianti pubblicitari

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non preventivamente autorizzati, od installati violando le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 38 del presente regolamento.
4. Le altre forme pubblicitarie non preventivamente autorizzate, od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma del presente articolo, devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nel successivo art. 38 del presente regolamento, secondo la loro natura.

## **Art. 4 - Tipologia dei mezzi pubblicitari**

- 1.** Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
  - a.** pubblicità ordinaria;
  - b.** pubblicità effettuata con veicoli;
  - c.** pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
  - d.** pubblicità varia.
- 2.** La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
  - a.** pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture auto filotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
  - b.** pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 3.** La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel CAPO IV del presente regolamento.
- 4.** La pubblicità con proiezioni è la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
- 5.** La pubblicità varia comprende:
  - a.** la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
  - b.** la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
  - c.** la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
  - d.** la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
  - e.** la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

## **Art. 5 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione**

- 1.** I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento.

- 2.** Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 3.** La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 4 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.
- 4.** I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici. I mezzi pubblicitari installati ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio delle strade e dei marciapiedi.

### **Art. 6 - Autorizzazioni**

- 1.** Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
- 2.** Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- 3.** Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda, indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Lainate, in triplice copia, allegando:
  - a.** una autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
  - b.** un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
  - c.** una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
  - d.** il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
- 4.** Nel caso di installazione su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
- 5.** Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
- 6.** Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
  - a.** della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
  - b.** del funzionario responsabile del procedimento;
  - c.** della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono, fax e posta elettronica;
  - d.** del termine di cui al successivo comma del presente articolo, entro il quale sarà emesso il provvedimento.
- 7.** Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato,

salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

8. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
9. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

### **Art. 7 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - c. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantottore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

### **Art. 8 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità**

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo

II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

5. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
6. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 38 del presente regolamento.

### **Art. 9 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'interno dei centri abitati:
  - a. le caratteristiche dei mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 6 del presente regolamento.
  - b. la dimensione dei cartelli, anche per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, non deve superare la superficie di mq. 6,00;
  - c. le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora nel periodo elettorale, salvo quanto previsto dal Codice della Strada e nel caso di informazioni di pubblica utilità da parte del Sindaco e da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
4. E' vietata la distribuzione di volantini, pubblicitari e non, mediante lancio dai veicoli in sosta o in movimento o tramite collocazione sotto tergicristallo (o maniglia) di auto in sosta; viceversa è consentita la distribuzione manuale ai passanti durante i mercati cittadini o lungo le vie cittadine.
5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze non è consentita. Le attuali concessioni in essere andranno comunque a scadenza e non più rinnovate.
6. In ogni caso in Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici e viabilistici.
7. E' vietato utilizzare pali della pubblica illuminazione e delle reti tecnologiche in genere, come supporti pubblicitari. Le attuali concessioni, se presenti, andranno a scadenza e non più rinnovate.

## **CAPO III**

### **DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI**

#### **Art. 10 - Finalità**

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni gestito direttamente ovvero in tramite soggetto gestore assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 13, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti

e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi articoli. 35 e 36 del presente regolamento.

- 3.** La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
- 4.** I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 5.** I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
- 6.** Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 12. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

### **Art. 11 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico**

- 1.** L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
- 2.** Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative. tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
- 3.** Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni ovvero presso il soggetto gestore e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
- 4.** Ai fini della fruibilità generalizzata dei cittadini del servizio di pubbliche affissioni, qualificabile quale servizio di pubblica utilità, in accordo con quanto indicato nell'art. 18 del D.Lgs. 507/1993, possono essere prenotate commissioni nel limite massimo del 20% degli spazi disponibili per singolo soggetto nel medesimo periodo temporale.

### **Art. 12 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio**

- 1.** I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio Pubblicità e Affissioni ovvero al soggetto gestore nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
- 2.** I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
  - a.** per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
  - b.** per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
- 3.** Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
- 4.** Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al successivo comma 15, lett. c), del presente regolamento.



- 5.** La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 6.** Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio, con la data di scadenza prestabilita.
- 7.** Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
- 8.** La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
- 9.** Nei casi di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio Pubblicità e Affissioni ovvero al soggetto gestore entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
- 10.** Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
- 11.** In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
- 12.** L'ufficio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 13.** I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
- 14.** Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 40,00 per commissione, a titolo di diritto d'urgenza.
- 15.** Nell'ufficio devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
  - a.** le tariffe del servizio;
  - b.** l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
  - c.** il registro cronologico delle commissioni.

- 16.** Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
- 17.** Per le sole affissioni degli annunci funebri, in relazione alla particolare funzione svolta dal servizio e dei casi frequenti d'urgenza, è concessa l'autorizzazione alle ditte specializzate in servizi funebri di procedere in proprio alle affissioni, sotto la vigilanza del responsabile del servizio comunale, con obbligo comunque di pagare il relativo diritto senza applicazione dell'ulteriore diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza come previsto dal precedente comma 14 di questo articolo.

## **CAPO IV**

### **IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

#### **Art. 13 - Criteri generali**

- 1.** La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
- 2.** Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 6, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15 del presente regolamento.
- 3.** Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
- 4.** Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia locale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
- 5.** Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

#### **Art. 14 - La pubblicità esterna**

- 1.** Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
- 2.** Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 8 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
- 3.** Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 5 di questo regolamento, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di

pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno dei centri abitati il piano per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario, prevede:
  - a. le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni degli stessi consentite. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
  - b. le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
  - c. le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
  - a. la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
  - b. la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a), del presente comma;
  - c. i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

### **Art. 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2008, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 24.813 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 559,60 non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, ripartita come appresso:
  - a. = mq 101,80 sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, di natura sociale o comunque prive di rilevanza economica;
  - b. = mq 414,40 sono destinati alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
  - c. = mq 43,40 sono destinati alle affissioni funebri.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a.** vetrine per l'esposizione di manifesti;
  - b.** standardi porta manifesti;
  - c.** posters per l'affissione di manifesti;
  - d.** tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
  - e.** superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
  - f.** da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
  - g.** da altri spazi ritenuti idonei dal Comune, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
- 5.** Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione (a sinistra) "Comune di Lainate - Servizio Pubbliche Affissioni – Spazio Commerciale/Istituzionale/Annunci funebri", logo del Gestore (a destra) ed il numero di individuazione dell'impianto.
  - 6.** Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 11 del presente regolamento.
  - 7.** L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
  - 8.** Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
    - a.** la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
    - b.** l'ubicazione;
    - c.** la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
    - d.** la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
    - e.** la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
  - 9.** Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
  - 10.** La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
  - 11.** Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

## CAPO V

### DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### DISCIPLINA GENERALE

##### **Art. 16 - Applicazione dell'imposta e del diritto**

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

##### **Art. 17 - Classificazione del Comune**

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 2008 che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 24.813 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe IV.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e delle relative aliquote d'imposta e tariffe ai sensi delle norme vigenti e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

##### **Art. 18 - La deliberazione delle tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dall'organo competente del Comune, in base a quanto stabilito dalla legge, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

## CAPO VI

### IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA

##### **Art. 19 - Presupposto dell'imposta**

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
  - a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  - b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - c. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

## **Art. 20 - Soggetto passivo**

- 1.** Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario diffuso.
- 2.** È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- 3.** Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
- 4.** Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

## **Art. 21 - Modalità di applicazione dell'imposta**

- 1.** L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
- 2.** L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 3.** Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
- 4.** L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
- 5.** Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 6.** L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 7.** Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
- 8.** La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
- 9.** Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
- 10.** L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

- 11.** Per le vetrine valgono le seguenti disposizioni: solo se il mezzo pubblicitario utilizzato è la vetrina (tutta la vetrina è interamente adibita a messaggi pubblicitari), questa deve essere considerata per intero, mentre nel caso di manifesti, insegne su supporti cartacei (quali le locandine) o scritte e vetrofanie apposte sulle vetrine, il canone è da calcolarsi sul mezzo specifico utilizzato (locandina, vetrofania, ecc.), per la superficie da quest'ultimo occupata. (Si pone ad esempio una vetrina completamente adibita a messaggi pubblicitari: in tal caso la superficie tassabile è costituita dall'intera vetrina. Si consideri invece una vetrina sulla quale è stata apposta una locandina: la superficie tassabile è data dall'area della locandina stessa). E' considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili. Nel caso di più messaggi pubblicitari all'interno della vetrina vi è libertà di scelta da parte del contribuente di pagare una superficie "convenzionale" annua, all'interno della quale può posizionare i messaggi pubblicitari in numero e posizione in base alle proprie esigenze, rimanendo all'interno della superficie "convenzionale" indicata nell'autorizzazione che per estremo può essere pari all'intera vetrina;
- 12.** Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- 13.** Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.
- 14.** Per la pubblicità luminosa e illuminata nessuna differenziazione è stabilita circa la superficie del mezzo pubblicitario, che pertanto è soggetto a maggiorazione indipendentemente dal fatto che sia opaco o lucido. Per "illuminato" è da intendersi anche il mezzo pubblicitario non luminoso per il quale è stato installato apposito impianto per l'illuminazione specifica dello stesso, mentre l'illuminazione generica (ad esempio l'illuminazione generica della vetrina senza che sia specificatamente finalizzata al mezzo pubblicitario) non rende il mezzo illuminato. Ci deve essere una specifica fonte luminosa appositamente posizionata per tale mezzo.

## **Art. 22 - Dichiarazione**

- 1.** Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del presente regolamento, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio Pubblicità e Affissioni, presso il Comune in caso di gestione diretta, ovvero presso il soggetto gestore in caso di affidamento del servizio a terzi, su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
- 2.** La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito.
- 3.** La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
- 4.** Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli e con pannelli luminosi, di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 6, commi 5 e 6, effettuata con proiezioni e quella definita varia (art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### **Art. 23 - Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Entro il termine di cui al vigente Testo Unificato delle Entrate Tributarie, il funzionario responsabile del tributo procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio secondo le modalità riportate al Titolo III Capo I del vigente Testo Unificato delle Entrate Tributarie.

### **Art. 24 - Pagamento dell'imposta e del diritto**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Lainate ovvero al soggetto gestore del servizio nel caso di affidamento a terzi. L'importo dovuto è arrotondato all'Euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi di Euro, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 24. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore ad Euro 1.500,00 (millecinquecento), il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale ovvero al soggetto gestore al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato.
5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni contenute nel vigente Testo Unificato delle Entrate Tributarie.
6. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata all' Ufficio Pubblicità ed Affissioni ovvero al soggetto gestore. L'ufficio provvede, al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

## **CAPO VII**

### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE**

#### **Art. 25 - Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dall'organo comunale competente in base alle norme vigenti, nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto, in particolare:
  - a. con l'art. 4 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
  - b. con l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
  - c. con l'art. 18 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
  - d. dalle norme di cui al presente capo.



## **Art. 26 - Pubblicità ordinaria**

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 21 di questo regolamento.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
  - a. compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
  - b. superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
4. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 del predetto art. 21 del regolamento.

## **Art. 27 - Pubblicità ordinaria con veicoli**

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dal precedente art. 4, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1 comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 21 di questo regolamento.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma del precedente art. 26 del regolamento, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

## **Art. 28 - Pubblicità con veicoli dell'impresa**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
  - a. al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
  - b. ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

4. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

### **Art. 29 - Pubblicità con pannelli luminosi**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dal precedente art. 4, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 21 di questo regolamento.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

### **Art. 30 - Pubblicità con proiezioni**

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 4, quinto comma, del presente regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

### **Art. 31 - Pubblicità varia**

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
  - a. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del D.Lgs. 507/93;
  - b. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
  - c. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del D.Lgs. 507/93;
  - d. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del D.Lgs. 507/93.

### **Art. 32 - Imposta sulla pubblicità - riduzioni**

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

- a. per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b. per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
  - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 2.** I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 22 di questo regolamento. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
- 3.** I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma di questo articolo, sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio Pubblicità e Affissioni ovvero dal soggetto gestore attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopraccitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

### **Art. 33 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni**

- 1.** Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
  - b. gli avvisi al pubblico:
    - i) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
    - ii) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
  - c. la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
  - d. la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
  - g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- h.** le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
  - i.** le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
- 2.** Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
- 3.** L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
- 4.** I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio Pubblicità e Affissioni ovvero al soggetto gestore idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale adempimento può essere richiesto dal funzionario responsabile del tributo, in sede di attività di controllo, al singolo contribuente il quale deve adempiere entro 90 dalla richiesta. Per quelli successivamente autorizzati, il contribuente deve adempiere prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

## **CAPO VIII**

### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE**

#### **Art. 34 - Tariffe - applicazione e misura**

- 1.** Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune - Ufficio Pubblicità e Affissioni, ovvero al soggetto gestore del servizio qualora gestito in concessione a terzi abilitati, il quale provvede alla affissione, ed è a carico, in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
- 2.** Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
- 3.** Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
- 4.** Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
- 5.** Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
- 6.** Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
- 7.** Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

#### **Art. 35 - Tariffa - Riduzioni**

- 1.** La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a.** per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dal successivo art. 36 del presente regolamento;

- b.** per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c.** per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d.** per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e.** per gli annunci mortuari.
- 2.** I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) del precedente comma 1 di questo articolo, sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 32 del presente regolamento.
  - 3.** I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) del precedente comma 1 di questo articolo, sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 32 di questo regolamento.
  - 4.** Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 12 del presente regolamento.

### **Art. 36 - Diritto - esenzioni**

- 1.** Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a.** i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b.** i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c.** i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d.** i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e.** i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
  - f.** ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g.** i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- 2.** Per i manifesti di cui alla lettera a), del precedente comma 1 di questo articolo, si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3.** Per i manifesti di cui alla lettera f) del precedente comma 1 di questo articolo, il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
- 4.** Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) del precedente comma 1 di questo articolo, il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

## **CAPO IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 37 - Sanzioni tributarie**

- 1.** Per le sanzioni relative al tributo ( mancata e/o infedele dichiarazione e per l'omesso e/o parziale versamento ) si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni ed integrazioni e del vigente Testo Unificato delle Entrate Tributarie per la parte relativa al sistema sanzionatorio.

### **Art. 38 - Sanzioni Amministrative**

- 1.** Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni ovvero del soggetto gestore, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
- 2.** Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
- 3.** Per la violazione delle norme stabilite nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti si applica la sanzione da Euro 200,00 (duecento) a Euro 2.000,00 (duemila). Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
- 4.** Il Comune anche a mezzo del soggetto gestore a cui è affidato in gestione il servizio dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le stesse modalità di recupero del tributo o diritto e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
- 5.** Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, anche a mezzo del soggetto gestore a cui è affidato il servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune, anche a mezzo del soggetto gestore, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi.
- 6.** I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
- 7.** Nel caso di affissione abusiva di manifesti su impianti di pubbliche affissioni, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.
- 8.** I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

### **Art. 39 - Riscossione coattiva**

- 1.** La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua mediante la metodologia indicata dal Testo Unificato delle Entrate Tributarie del Comune.

#### **Art. 40 - Entrata in vigore - effetti - disciplina transitoria**

- 1.** In conformità alle norme attualmente in vigore il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2009.
- 2.** Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma del presente articolo, esso sostituisce le norme in precedenza approvate sulla materia da questo Comune.
- 3.** All'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano tutte le norme e gli istituti previsti dal vigente Testo Unificato delle Entrate Tributarie dell'Ente ad eccetto di quanto specificatamente indicato nel presente regolamento.